

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SOSTEGNO ALLO STUDIO
FONDO DI SOLIDARIETÀ
(I^ EDIZIONE 2022)

Art.1
Finalità

L'Università degli Studi di Brescia emana il presente bando per l'assegnazione di sostegni allo studio per un importo complessivo di € 15.000, pari al 50% del Fondo di Solidarietà previsto per l'anno 2022, finalizzati a sostenere gli studi di **studentesse e studenti che, per motivi straordinari ed eccezionali, si trovino in situazioni di grave disagio economico, personale o familiare, anche solo temporaneo, comportante un'improvvisa e sostanziale modifica della relativa situazione finanziaria, tale da compromettere la regolare prosecuzione degli studi.**

Art. 2
Requisiti di ammissione

Destinatari dei sostegni del Fondo sono le studentesse e gli studenti che versino in una delle condizioni indicate nell'articolo 1 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti per l'a.a. 2021/2022 ad un Corso di Laurea o Laurea magistrale anche a ciclo unico entro il primo anno successivo alla durata normale del Corso;
- b) essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari degli anni accademici precedenti e del pagamento delle rate già maturate relative all'a.a. 2021/2022;
- c) non essere in possesso di altro titolo universitario di livello pari a quello per il quale si richiede il beneficio;
- d) essere in possesso di un reddito ISEE in corso di validità per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore ad euro 30.000,00. Le dichiarazioni ISEE devono essere valide per il 2022; sono ammesse domande anche da parte di studenti privi di attestazione ISEE a condizione che siano motivate le ragioni e sia allegata ogni documentazione utile a comprovare la grave situazione di disagio economico. Gli studenti stranieri provenienti dai "Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo" di cui al D.M. n. 344 dell'8 aprile 2022, con visto o permesso di soggiorno per motivo di studio, non devono produrre ISEE Parificato, qualora non siano presenti nel nucleo familiare percettori di reddito in Italia;
- e) non essere titolari o idonei, per l'anno accademico di riferimento dell'evento dannoso, di borsa di studio o altri sussidi previsti dalla normativa vigente;
- f) aver conseguito entro il 10 agosto 2021 i seguenti crediti formativi universitari:

iscritti a Corsi di Laurea:

ANNO di iscrizione	CFU
2°	30/60
3°	60/120
durata normale +1	90/180

iscritti a Corsi di Laurea Magistrale:

ANNO di iscrizione	CFU
2°	30/60
durata normale +1	60/120

iscritti a Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennali e sessennali:

ANNO di iscrizione	CFU
2°	30/60
3°	60/120
4°	90/180
5° (c.u. quinquennali)	120/240
6° (c.u. sessennali)	150/300
durata normale +1 c.u. quinquennali o sessennali	150/300 per i Corsi quinquennali 180/360 per i Corsi sessennali

Per le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno dei corsi triennali o magistrali a ciclo unico si considerano solo i requisiti dalla lettera a) alla lettera e).

I CFU previsti alla lettera f) sono esclusivamente quelli acquisiti dagli studenti nel percorso di studio per il quale richiedono il beneficio; da tale computo sono esclusi i CFU derivanti da convalide e/o riconoscimento crediti. Le prove in itinere e i singoli moduli non rientrano nel computo. Per i Corsi di Laurea il cui numero di crediti annui sostenibili sia diverso da 60, si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra riportata, arrotondato per difetto, facendo riferimento al numero di crediti presenti nel regolamento didattico di ciascun corso.

Qualora i casi di cui all'articolo 2 si verifichino in nucleo familiare con due o più fratelli/sorelle iscritti in Ateneo, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo da parte di ciascuno di essi, il beneficio può essere riconosciuto per intero al fratello con il numero di matricola inferiore e con la riduzione prevista dal regolamento relativo alla contribuzione in funzione del valore ISEE per gli altri fratelli.

Art. 3

Natura dell'intervento di sostegno

Condizionatamente alla disponibilità del Fondo, l'intervento di sostegno, si concretizza:

- a) nell'esonero parziale o totale dal pagamento dei contributi universitari per l'a.a. 2021/2022, ad eccezione della tassa regionale e dell'imposta di bollo necessariamente dovuta all'Erario;
- b) limitatamente agli studenti fuori sede, anche nel rimborso delle spese sostenute nell'a.a. 2021/2022 per l'alloggio e/o per il trasporto pubblico per raggiungere, dal luogo di residenza o di ubicazione dell'alloggio, la sede del corso di studi frequentato. Le spese di alloggio dovranno essere documentate mediante presentazione di contratti di locazione (nel caso di abitazioni private) e relative ricevute di pagamento ovvero ricevute di pagamento rilasciate da strutture collettive religiose, pubbliche e private, situate nella città o nei comuni confinanti alla sede del corso degli studi frequentato. I contratti dovranno essere stipulati esclusivamente per motivi di studio nella città sede del corso di laurea o in un comune con essa confinante a proprio nome o a nome di un componente del proprio nucleo familiare (in nome e per conto del figlio/a), per un periodo non inferiore a n.10 mesi, escluso il mese di agosto.

Le spese di trasporto con mezzi pubblici dovranno essere documentate mediante presentazione di abbonamenti (è escluso il rimborso di biglietti per corse o trasporto singoli) relativi al percorso più breve tra il luogo dell'alloggio o la residenza e la sede del corso di studi frequentato.

Le istanze di accesso al fondo verranno evase in ragione del seguente criterio di priorità:

- a) esonero parziale o totale dai contributi universitari;
- b) rimborso spese trasporto;
- c) rimborso spese alloggio.

Il rimborso delle spese sostenute per il trasporto o per l'uso dell'alloggio sarà valutabile solo in caso di residua capienza del Fondo una volta evase le richieste di esonero della/delle rata/e di contribuzione universitaria e non potrà essere superiore al valore massimo indicato per il forfait alloggio stabilito da Regione Lombardia annualmente e rinvenibile all'interno del Bando per i Servizi offerti agli studenti del nostro Ateneo (€ 2403,00 per l'a.a. 2021/2022).

La liquidazione del beneficio sarà accreditata esclusivamente sulla Student card emessa da Crédit Agricole (Ente Tesoriere dell'Università degli Studi di Brescia), la carta di Ateneo che permette di accedere ai servizi universitari, che lo studente riceve successivamente all'immatricolazione. Per essere idonea a ricevere i pagamenti, la Student card dovrà essere attivata come carta di pagamento ricaricabile con IBAN senza costi di attivazione, emissione e canone mensile. Maggiori informazioni sul sito al seguente link: <https://www.unibs.it/it/didattica/isciversi/immatricolarsi/student-card>

Il sostegno riveste carattere di straordinarietà e può essere concesso una sola volta in tutta la carriera accademica, anche nel caso in cui durante la stessa abbia a ricorrere la medesima o diversa motivazione. Gli studenti beneficiari del sostegno del Fondo di Solidarietà non potranno presentare ulteriore domanda in anni successivi.

Art. 4 **Presentazione della domanda**

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro le ore 13:00 del giorno 9 settembre 2022 per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata a partire dal seguente link: <https://pica.cineca.it/unibs/dsu2022-bsee005> e deve, a pena di esclusione:

- riportare tutti i dati richiesti per la presentazione della stessa;
- essere sottoscritta dal richiedente;
- essere corredata da un valido documento di riconoscimento nonché dai moduli e dalla documentazione obbligatoria richiesta.

Non saranno accolte domande di partecipazione incomplete o pervenute oltre la scadenza prefissata e/o presentate con modalità diversa da quella sopra indicata.

Si precisa che nella domanda on line dovranno essere esplicitati:

- le condizioni di grave disagio economico, personale o familiare, anche solo temporaneo, comportante un'improvvisa e sostanziale modifica della relativa situazione finanziaria, tale da compromettere la regolare prosecuzione degli studi, per cui si allegnerà idonea documentazione (non è possibile a tal fine allegare il solo ISEE);
- i CFU ottenuti alla data del 10 agosto 2021 e la relativa media ponderata o, per gli studenti del primo anno dei corsi triennali e magistrali a ciclo unico, il voto conseguito all'esame di maturità; per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi magistrali si considera la carriera del corso triennale.

Alle domande dovrà essere allegata (in formato pdf), a pena esclusione, la seguente documentazione:

1. copia di un documento d'identità in corso di validità;
2. attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità (quindi rilasciato nel 2022); l'ISEE può essere

sostituito dall'ISEE CORRENTE qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013. Per gli studenti non residenti in Italia e/o con redditi e patrimoni in paesi diversi dall'Italia va allegato l'ISEE Parificato in corso di validità. In questo caso è necessario rivolgersi ad uno dei CAAF convenzionati (si veda elenco pubblicato nel sito d'Ateneo e reperibile al seguente link: [CaafConvenzionati](#)). In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), le cui ragioni vanno adeguatamente motivate a mezzo di specifica dichiarazione allegata alla domanda, l'istanza di accesso al Fondo dello studente interessato sarà comunque ammessa a valutazione. Fatto salvo l'obbligo dell'interessato di allegare documentazione utile a comprovare la grave situazione di disagio economico intervenuta (eventualmente integrare con precedenti dichiarazioni ISEE o qualunque dichiarazione fiscale utile a far emergere il cambiamento della propria condizione economica);

3. (Solo per gli studenti stranieri provenienti dai "Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo" di cui al D.M. n. 344 dell'8 aprile 2022, con visto o permesso di soggiorno per motivo di studio, che non devono produrre ISEE Parificato, qualora non siano presenti nel nucleo familiare percettori di reddito in Italia): autocertificazione della provenienza e quindi dell'esonero dalla presentazione attestazione ISEE;
4. spese alloggio sostenute nell'a.a. 2021/2022 (documentate come da art.3 del presente Bando);
5. copia abbonamento trasporto pubblico a.a. 2021/2022;
6. **copia conforme all'originale di ogni documentazione utile a comprovare la grave situazione di disagio economico intervenuta (non è possibile a tal fine allegare il solo ISEE).**

Non saranno accolte domande di partecipazione che non rispettino i requisiti indicati, incomplete o pervenute oltre la scadenza prefissata e/o presentate con modalità diversa da quella sopra indicata.

Art. 5 Valutazione delle domande

Le domande di accesso al beneficio del Fondo sono valutate da apposita Commissione costituita dal Rettore o da un suo Delegato, da un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione e dal Responsabile del Diritto allo Studio.

L'esame delle domande avverrà, **previo accertamento della sussistenza delle situazioni di grave disagio economico oggetto delle domande presentate dagli interessati**, secondo i seguenti criteri:

- a. situazione economica dimostrata;
a parità di valore ISEE:
 - b1) per studenti iscritti ad anni successivi al primo, si terrà conto del numero di CFU acquisiti alla data del 10 agosto 2021. A parità di CFU acquisiti, della media ponderata più alta dei voti conseguiti negli esami di profitto;
 - b2) per studenti immatricolati al primo anno dei corsi triennali e magistrali a ciclo unico si terrà conto del maggior voto conseguito all'esito dell'esame di maturità;
 - b3) per studenti immatricolati al primo anno dei corsi magistrali si terrà conto della carriera del percorso di I livello;
 - b4) per studenti iscritti ad anni successivi al primo che concorrano con studenti immatricolati al primo anno si terrà conto del maggior punteggio tra il numero di CFU acquisiti nell'anno accademico precedente ed il voto conseguito all'esito dell'esame di maturità da quantificare sulla base della proporzione tra centesimi e sessantesimi riportata nella tabella A) allegata al Regolamento per la disciplina del Fondo di Solidarietà.
 - b5) per studenti trasferiti ed iscritti ad anni successivi al primo, si terrà conto, in applicazione dei medesimi criteri di cui ai precedenti punti, del numero di CFU acquisiti presso la sede di provenienza nell'anno accademico precedente.

Al termine delle attività di competenza, la Commissione redigerà apposita graduatoria i cui esiti

verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo garantendo l'anonimato.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avviene nel rispetto del Regolamento UE - cd. GDPR (General Data Protection Regulation), anche attraverso l'utilizzo di procedure informatizzate, per le finalità istituzionali del Titolare e per l'espletamento delle attività connesse al presente bando. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Brescia, nella persona del Magnifico Rettore, che ha designato Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) la Società Frareg S.r.l. nella persona del Dott. Giovanni Parravicini, contattabile all'indirizzo email: rpd@unibs.it. Per qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei dati, l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali ed agli altri organismi pubblici competenti. Per l'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito d'Ateneo al seguente link: www.unibs.it/it/protezione-dati-personali

Art. 7

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Silvia Coppi, Responsabile dell'U.O.C. Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 – Brescia.

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici concorsi e premi di studio universitari.

Per informazioni relative al bando è possibile contattare la U.O.C. Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia, tel. 030 2016011, email: premi-studenti@unibs.it

Il presente bando è pubblicato sul sito web di questo Ateneo (www.unibs.it).

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.